

Oggetto: Ditta Sicula Trasporti S.p.A.– C.F./ P.I. 00805460870

Impianto di trattamento meccanico di rifiuti solidi urbani sito in C.da Coda Volpe (CT), autorizzato con decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.R.S 248/2009 e successive modifiche ed integrazioni di cui D.D.G. n.901/2011 e D.D.G. n.443/2012 - modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24.08.1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”
- VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137.II.2012 del 19.09.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.07.1999, e ss. mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs n.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm.ii, recante “*Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n. 3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” dell’11 luglio 2012;



- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P.REG. del 27.06.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.07.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. 3.2016;
- VISTO il D.P.REG. n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, l’Ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la nota acquisita al protocollo DRAR 5247 del 07/02/2020, con la quale la Ditta Sicula Trasporti srl– c.f./ p.i. 00805460870, con sede legale in via A. Longo 34, Catania e sede di impianto C.da Coda di Volpe (CT), ha inoltrato a questo Dipartimento istanza di modifica non sostanziale ex art. 29 nonies del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’impianto di Impianto di trattamento meccanico di rifiuti solidi urbani sito in C.da Coda Volpe (CT), autorizzato con decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.R.S 248/2009 e successive modifiche ed integrazioni di cui D.D.G. n. 901/2011 e D.D.G. n.443/2012, distinto in catasto alla particella 535 del Foglio 62 del N.C.T. del Comune di Catania, allegando la seguente documentazione:
- elab. n.1 - Relazione tecnica_rev.0 del 04-02-20
 - elab. n.3 – Planimetria Inquadramento Territoriale_rev.0 del 21/01/2020
 - elab. n.3 A 1 – Planimetria generale in scala 1:500
 - elab. n.3 A 2 – Planimetria apparecchiature – stato di fatto – scala 1:250
 - elab. n.3 A 3 - Planimetria apparecchiature – confronto (gialli e rossi) – scala 1:250
 - elab. n.3 A 4 - Planimetria apparecchiature – progetto – scala 1:250
 - elab. n. 3 D - Planimetria di progetto – emissioni acustiche - scala 1:250
 - elab. n. 3 E - Planimetria di progetto – stoccaggi temporanei - scala 1:250
 - elab. n. 4 A – Verifica della zonizzazione acustica comunale – stato di fatto
 - elab. n. 4 B – Valutazione previsionale impatto acustico
 - elab. n. 6 – Sintesi non tecnica
 - certificato ISO 14001- Sicula Trasporti srl
 - visura camerale Sicula Trasporti srl
 - copia autorizzazioni precedenti
 - C.I. Legale rappresentante
- VISTA la nota 15435 del 20/04/2020 con la quale la società ha comunicato che, a mezzo di atto pubblico notarile ex art. 2479 bis del cod. civ., del 06/03/2020, la Sicula Trasporti S.r.l. è stata trasformata in Società per Azioni con conseguente aumento del Capitale Sociale, mantenendo invariati tutti i dati identificativi della stessa (Partita Iva, CF, Codice univoco, indirizzi mail e recapiti);
- VISTA la nota 21384 del 29/05/2020 con la quale il Servizio 8 del DRAR ha convocato una conferenza dei servizi per il 9/06/2020;
- VISTA la nota 22486 del 5/06/2020 con la quale il Servizio 8 del DRAR ha rinviato la conferenza dei servizi del 09/06/2020 a data da destinarsi;
- VISTA la nota 41006 del 23/10/2020 con la quale il Servizio 8 del DRAR ha convocato la conferenza dei servizi per il 3/11/2020;



- VISTA la nota 42219 del 30-10-20 con la quale la Sicula Trasporti S.p.A del DAR inviava il riscontro alle note DRAR prot. n. 21384 del 29/05/2020 e prot. 41006 del 20/10/2020 con le quali la società è stata onerata a fornire chiarimenti in merito all'istanza;
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in modalità telematica il 03/11/2020, nel corso della quale, sono state acquisite le seguenti note/pareri:
- Nulla Osta Asp di Catania, condizionato all'aggiornamento del PMC da parte di ARPA relativamente al monitoraggio delle emissioni odorigene e di polveri ed al mantenimento dell'efficienza dei presidi a tutela dall'inquinamento ambientale;
 - Nulla Osta Comune di Catania alla realizzazione del progetto;
 - Nota ARPA 66096 del 03/11/2020, con la quale comunica che farà pervenire le proprie valutazioni successivamente;
- VISTA la copia del versamento della tassa di concessione governativa effettuato in data 26.11.2020;
- VISTA la nota dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che il legale rappresentante *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTA la nota 3544 del 27/01/2021 con la quale il Servizio 8 del DRAR ha sollecitato gli enti coinvolti nel procedimento all'emissione del parere di competenza;
- VISTA la nota 5023 del 01/02/2021 con la quale la Città Metropolitana di Catania ha rassegnato il proprio parere favorevole;
- VISTA la nota 4477 del 02/02/2021 con la quale la Sicula trasporti S.p.A. ha fatto pervenire copia in formato elettronico del patto di integrità;
- VISTA la nota del 05/01/2021 con la quale la società invia estratto del provvedimento prefettizio 129334 del 08/12/2020, con il quale l'interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 34 bis c.7 del d.lgs. 159/2011 è sospesa fino al permanere degli amministratori giudiziari nominati con ordinanza 2025/18 del 29/05/2020 del GIP del Tribunale di Catania;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs. 159/2011, e ss.mm.ii.;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159.11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- RITENUTO di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere autorizzare la modifica non sostanziale richiesta con istanza 5247 del 07/02/2020;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno



emanate in attuazione del citato D.lgs n.152.06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs 152.2006 e ss.mm.ii. è approvata la modifica non sostanziale dell'impianto di Impianto di trattamento meccanico di rifiuti solidi urbani sito in C.da Coda Volpe (CT), autorizzato con decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.R.S 248/2009 e successive modifiche ed integrazioni di cui D.D.G. n. 901/2011 e D.D.G. n.443/2012, distinto in catasto alla particella 535 del Foglio 62 del N.C.T. del Comune di Catania, Gestore IPPC Sicula Trasporti S.p.A (C.F./ P.IVA. 00805460870), sede legale in via A. Longo 34, Catania;

Il presente decreto non modifica i termini dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto stabilita dal D.R.S 248/2009 e successive modifiche ed integrazioni di cui D.D.G. n. 901/2011 e D.D.G. n.443/2012, in particolare per quanto riguarda la tipologia di rifiuti, individuati dai rispettivi codici del EER e le quantità autorizzate;

Art.2

Descrizione della modifica autorizzata: Con riferimento agli elaborati di progetto elencanti in premessa, la modifica autorizzata con il presente decreto consiste nella sostituzione, in coda alle esistenti linee 2 e 3 di separazione dei materiali recuperabili, dell'attuale sistema costituito dalla separazione balistica e dalla separazione ottica, con i seguenti sistemi tecnologici:

- Separazione aerea, in sostituzione della separazione balistica. Essa produce in uscita tre flussi in funzione delle caratteristiche dimensionali e gravimetriche delle frazioni di rifiuto;
- Separazione ottica, in sostituzione e potenziamento della separazione ottica esistente. In progetto la separazione ottica non è più rivolta solamente, come in origine, alla separazione degli imballaggi in plastica, ma anche alla separazione per via automatica di carta/cartone riciclabile e di CSS;
- Raffinazione, per la riduzione granulometrica del CSS al fine di renderlo compatibile con le esigenze dell'utilizzatore finale, attraverso l'ausilio di appositi mulini raffinatori;
- Compattazione delle matrici a recupero (imballaggi plastici e carta/cartone) con presse tradizionali a legatura di filo di ferro e del CSS con presse con legatura a filo plastico.

Art.3

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art.208 del D.lgs. 152.2006 e ss.mm.ii. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sez. II, tit. III, capo III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 2) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.lgs. 152/2006;

Art.4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Rimangono altresì confermate le prescrizioni di cui al D.R.S 248/2009 e ss.mm.ii., integrate dalle prescrizioni dettate dagli enti nel corso della presente procedura autorizzativa così come di seguito elencate:

Prescrizioni di carattere generale:

1. l'attività deve essere svolta nel rispetto del D.lgs. 152 del 03.4.2006, e ss.mm.ii, e del D.M. 05.02.1998, e ss.mm.ii;
2. i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
3. la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000.



4. i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
5. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii, per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
6. la Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
7. è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
8. il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
9. prima dell'avvio dell'attività dovrà essere aggiornato il *Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti* di cui all'art.26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n.132;
10. per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
11. la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08 dovrà essere mantenuta aggiornata con l'evolversi della normativa di settore e l'evoluzione del sito;
12. in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;

Prescrizioni specifiche:

- i. prima della implementazione della modifica autorizzata, la società dovrà aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMC), predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia, per tutte le componenti ambientali per la fase ante operam che in corso d'opera;
- ii. Il PMC, con particolare riferimento alle emissioni odorigene, alle polveri ed ai rumori, dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati. Tutto quanto sopra al fine di consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare;
- iii. prima dell'avvio dell'attività dovrà essere aggiornato il *Piano di gestione operativa*, secondo le "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*", emanate dal MATTM, giusta Circolare n.1121 del 21 gennaio 2019.
- iv. per l'abbattimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, il Gestore deve rispettare gli accorgimenti previsti nel progetto e le ulteriori pertinenti prescrizioni contenute nell'allegato V, parte V de D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; Le modalità aggiornate di gestione e mitigazione di tali aspetti ambientali dovranno confluire sui piani di monitoraggio e sui piani di gestione operativa sopra citati;
- v. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni diffuse (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo), deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo (uno schema esemplificativo per la redazione del registro riportato in appendice 2, all'allegato VI, alla Parte V, del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.);
- vi. gli Organi di Controllo e Vigilanza sono autorizzati ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni ritenute necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni, delle pertinenti norme previste dalla Parte V, del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, dal DM. 05.02.98 e ss.mm.ii. e da ulteriori normative vigenti in materia. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria ed assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza al fine dello svolgimento delle loro attività di competenza;
- vii. il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale all'Autorità competente ed agli Organi di Controllo e Vigilanza sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sugli



interventi di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza;

- viii. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza delle norme vigenti in materia;
- ix. il Gestore deve adottare gli accorgimenti progettuali previsti e deve rispettare le pertinenti norme previste dalla parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dal D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii e le ulteriori pertinenti norme tecniche comunitarie, nazionali, regionali di settore vigenti in materia;

Art.5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del D.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 15 del D.lgs. n.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art.6

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.7

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del D.lgs. n.152/2006, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n.14.

Art.8

La Ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori di dell'impianto, dovrà trasmettere il progetto esecutivo che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà aggiornare le garanzie finanziarie approvate in seno ai provvedimenti di cui al D.R.S 248/2009 e ss.mm.ii. relativamente alla modifica della ragione sociale ed alla indicazione del presente provvedimento;

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, ai fini della presa d'atto, la seguente documentazione:

- appendice alle garanzie finanziarie vigenti, che recepisca l'emanazione del presente decreto con allegata relazione tecnica/dichiarazione a firma di tecnico abilitato che verifichi ed attesti la conformità delle garanzie in atto con le condizioni stabilite dal presente decreto comprensiva dello schema di calcolo seguito per la determinazione degli importi delle polizze vigenti in riferimento ai limiti ed alle operazioni autorizzate ed alle specifiche voci dell'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003;
- relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.



Art.9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del D.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art.11

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art.12

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Art.13

Ai sensi dell'art. 208, c. 17-bis, del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

- Ragione sociale dell'impresa: Sicula trasporti S.p.A.
- Sede legale: via A. Longo 34, Catania
- Sede dell'impianto: C.da Coda Volpe (CT)
- Attività di gestione autorizzata: Impianto di trattamento meccanico di rifiuti solidi urbani (*operazione D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12*);
- Rifiuti oggetto dell'attività di gestione: codici EER di cui al D.R.S 248/2009 e successive modifiche ed integrazioni di cui D.D.G. n. 901/2011 e D.D.G. n.443/2012
- Quantità autorizzate:
 - *Potenzialità massima dell'impianto 1.000.000 t/anno*
 - *Numero di linee : 4*
 - *Capacità massima delle linee 1-2-3: 50 t/h*
 - *Capacità massima della linea 0: 70 t/h*
 - *Ore di lavoro/giorno 12*
 - *Quantitativo giornaliero trattabile 1.884 ÷ 2.148 t/d*
 - *Giorni di lavoro all'anno 350*
 - *Scadenza dell'autorizzazione: 09/08/2022;*

**Art.15**

La Città Metropolitana di Catania effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art. 8 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto esecutivo approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Catania effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del D.lgs. 152/2006, anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia.

Art.16

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07/5/2015 n.9, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto, e notificato alla ditta icula Trasporti S.p.A.;

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d. Lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Catania , Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Direzione Generale, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti, ASP SIAV Catania, Dipartimento dell'Ambiente S.1 VAS-VIA.

IL FUNZIONARIO

Francesco Arini

*"Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'ufficio"***IL DIRIGENTE GENERALE**

Foti